



Genova, 2/2/2016

Avvocatura Distrettuale dello Stato

★
Viale Brigate Partigiane, 2 - 16129 Genova
Tel. 010.530831 — Fax 010.591613

Riferimento a nota

PEC : genova@mailcert.avvocaturastato.it

Partenza n.

REGISTRI { CT. 174/2016/P

da citare integralmente nella risposta

All. N. 1

OGGETTO: Ricorso ex art.414 c.p.c. con istanza ex art.151 c.p.c. di autorizzazione alla notifica ai contro interessati proposto da PASSERA RINELLA E ALTRI C/MIUR - TRIBUNALE LAVORO DI SAVONA - UDIENZA 8 MARZO 2016.

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - DIR. GEN.
PERSONALE SCOLASTICO - Viale Trastevere, 76/A
00153 ROMA
PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

ALL' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DI GENOVA
DIREZIONE GENERALE - Via Assarotti, 40
16100 GENOVA
PEC: drli@postacert.istruzione.it

ALL' UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SAVONA
C.so Italia, 1
17100 SAVONA
PEC: uspsv@postacert.istruzione.it

ALL' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Via dei Portoghesi, 12
00100 ROMA
PEC: roma@mailcert.avvocaturastato.it
(Riferimento CT 26397/2014 – Avv. Amorizzo)

Si trasmette il ricorso ex art. 414 c.p.c. indicato in oggetto, notificato unitamente al decreto del Tribunale di fissazione dell'udienza di discussione, a codesta Amministrazione presso questa Avvocatura dello Stato in data 29/1/2016. Nel predetto decreto il giudice ha altresì autorizzato ex art.151 c.p.c. la notifica ai molteplici potenziali controinteressati tramite il sito web di codesto Ministero.

Il ricorrente, docente munito di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, con il predetto ricorso chiede l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, in forza della decisione del Consiglio di Stato n. 1973/2015 che ha annullato i criteri di cui al Decreto Ministeriale n. 235/2014 che precludevano il predetto inserimento.

Tenuto conto che trattasi di ricorso relativo a contenzioso seriale suscettibile di rilevante riflesso economico e di importanti implicazioni nell'ambito della definizioni delle graduatorie ad esaurimento in relazione alle quali, come noto, sono in corso di approvazione in ambito parlamentare rilevanti riforme normative tra le quali l'assunzione dei docenti inseriti nelle predette graduatorie, questa Avvocatura ritiene di assumere direttamente la trattazione della causa.

Si prega, pertanto, di rimettere con urgenza un circostanziato rapporto, corredato da tutti i documenti ed atti relativi alla causa in oggetto, affinché possa tempestivamente provvedersi alla difesa dell'Amministrazione per l'udienza di discussione fissata per il giorno **8 MARZO 2016**.

Dovranno inoltre essere trasmesse eventuali determinazioni che il Ministero abbia in ipotesi adottato in relazione all'intervenuto annullamento da parte del Giudice Amministrativo, sia per una rinnovazione del decreto ministeriale nelle parti annullate, sia per una definizione di eventuali nuove ed autonome modalità di inserimento dei docenti quali il ricorrente nelle graduatorie ora ad esaurimento.

Inoltre benché la modalità di notifica prescelta dal Giudice susciti dubbi in ordine alla sua idoneità a porre i controinteressati nell'effettiva conoscenza della pendenza della lite, ledendo il loro diritto di difesa, questione che la Scrivente si riserva di opporre in causa, appare opportuno che codesto Ministero ottemperi, per quanto di ragione, alle modalità di notifica disposte dal giudice e quindi alle istanze che in tal senso formulerà la parte ricorrente sulla quale grava l'onere di provvedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza giudice adito. D'altro canto pare opportuno che codesto Ministero provveda, anche autonomamente, a dare la massima diffusione con le modalità ritenute più idonee della pendenza di tale tipologia di lite ai potenziali controinteressati, che parrebbero essere, al momento, tutti i docenti di corrispondenti classi di concorso inseriti nelle GaE.

Ciò sia al fine di contribuire a rendere tali parti effettivamente edotte della pendenza della lite, stante il comune interesse a resistere al ricorso, sia per assolvere agli ordinari oneri di informativa e comunicazione di vertenze foriere di assumere una grande rilevanza anche in successivi procedimenti. Infatti la pendenza di una siffatta tipologia di contenzioso, che sta assumendo una particolare consistenza seriale anche in ambito nazionale, nella attuale fase storica di imminente approvazione di provvedimenti normativi che prevedono rilevanti assunzioni dalle stesse graduatorie ad esaurimento, rischia di innescare complesse pendenze contenziose tali da rendere anche di particolare complessità per codesto Ministero la concreta attuazione delle previste assunzioni, con il rischio di vanificare gli auspicati effetti che il Governo nazionale intende perseguire con le norme in discussione in Parlamento.

A tal fine e per consentire le valutazioni di massima in merito all'individuazione delle migliori modalità di mitigazione dei negativi effetti della ricordata sentenza del Consiglio di Stato, copia del presente ricorso viene inoltrato anche all'Avvocatura Generale dello Stato, rimanendosi in attesa di ogni eventuale conseguente determinazione.

Si rammenta che per consentire la diretta acquisizione al sistema informatico di questa Avvocatura ed al fine di ottemperare agli obblighi prescritti dalla vigente normativa sul processo telematico, i predetti atti dovranno essere trasmessi, oltreché in una copia cartacea anche in formato digitale PDF A - all'indirizzo PEC della scrivente: genova@mailcert.avvocaturastato.it. In tale formato digitale dovranno essere rimessi singoli file, uno per il rapporto, uno per l'indice e uno per i documenti; qualora per la mole degli stessi non sia possibile contenere questi in un singolo file, potranno essere suddivisi in più files con l'indicazione nel titolo del numero d'indice dei documenti contenuti nei singoli file. Inoltre il solo rapporto, dovrà essere anche rimesso in formato digitale Word. Si precisa che trattasi di modalità di invio inderogabili in quanto connesse con adempimenti vincolanti della vigente normativa sul processo telematico.

Dovrà inoltre essere necessariamente indicato il nominativo del funzionario a conoscenza dei fatti di causa che possa comparire davanti al Giudice ex art. 669 sexies c.p.c. nell'interesse dell'Amministrazione, munito dei necessari poteri rappresentativi all'udienza già fissata dell' **8 MARZO 2016**.

Si rimane in attesa di urgente riscontro.

L'Avvocato Distrettuale dello Stato
Anna Maria Bonomo

db